

Il presente verbale viene così sottoscritto:



IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
DR. ENNIO ARBA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
DR.SSA PATRIZIA MUCELI

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune dal giorno 05/10/2017 al giorno 20/10/2017 pubblicazione n. 774 ai sensi dell'art.124, del T.U., dell'Ordinamento degli Enti locali vigente

Urzulei, 05/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to :

#### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000:

X giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva(art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.128, comma 3 del decreto L.gs. 18.08.2000 n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to : DR.SSA PATRIZIA MUCELI

E' copia conforme di originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Urzulei

## COMUNE DI URZULEI

Provincia di Nuoro

Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (OG) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913  
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - Email [segreteria1@comunediurzulei.it](mailto:segreteria1@comunediurzulei.it)

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 del 29 settembre 2017

#### OGGETTO:

Revisione straordinaria partecipate ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **diciassette** e minuti **cinquanta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DR. ENNIO ARBA - Presidente	Sì
2. SOFIA ARBA - Vice Sindaco	Sì
3. UGO MURGIA - Assessore	Sì
4. GIUSEPPE PORCU - Assessore	Sì
5. BASILIO AGOSTINO INCRISSE - Consigliere	Sì
6. MARIO FRANCESCO SOTGIA - Consigliere	No
7. FRANCESCO MURINO - Consigliere	Sì
8. DR.SSA MARTINA MULAS - Consigliere	Sì
9. BASILIO CARTA - Consigliere	Sì
10. GIAN PAOLA MURRU - Consigliere	Sì
11. SERENA SERRA - Consigliere	No
12. DR. FABIO LORRAI - Consigliere	Sì
13. DR.SSA PATRIZIA LORRAI - Consigliere	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>11</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>2</b>

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale DR.SSA PATRIZIA MUCELI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor DR. ENNIO ARBA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100;
- per i comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
- secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);
- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del citato TU, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso: alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, entro il mese di ottobre, alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
- assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni deve avvenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

### RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e) e l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).

**CONSIDERATO** quanto disposto dal citato d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il quale all'art. 24 prevede che:

"1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti".

**DATO ATTO CHE** ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

**ATTESO CHE** il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P., ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3, T.U.S.P.).

**RILEVATO CHE** in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in

ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 *ter*, comma 2, c.c., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 *quater*, c.c.

**DATO ATTO CHE** il Responsabile del Servizio Finanziario:

- ha predisposto il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche descrittivo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
- ha compilato le schede tecniche sulla base di quanto disposto dalle "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, che costituiscono un "modello standard dell'atto di ricognizione" e che, secondo la Corte, devono essere allegate alle deliberazioni consiliari degli enti (allegato 2).

**ESAMINATO** il Piano di revisione, composto dagli allegati 1 e 2, dal quale si evince che:

- il Comune di Urzulei detiene un'unica partecipazione in Abbanoa s.p.a. e che tale partecipazione deve essere mantenuta in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente alla luce delle competenze attribuite dalla normativa vigente;
- il Comune fa anche parte dell'Unione dei Comuni del Nord Ogliastra e partecipa al GAL Ogliastra, un Consorzio volontario pubblico/privato, ma trattandosi di "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), e non partecipazioni in società pubbliche, non sono oggetto del Piano.

**DATO ATTO CHE** sul presente atto non viene richiesto il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL in quanto i provvedimenti di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione indicati nell'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 devono essere muniti del parere dell'Organo di Revisione unicamente se vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi, mentre non necessitano del citato parere se, come nel caso in oggetto, confermano le partecipazioni in essere.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

MESSA ai voti la suddetta proposta si registra il seguente esito:

presenti n. 11 votanti n. 11 astenuti 0 contrari 0 favorevoli all'unanimità;

Messa ai voti la proposta di rendere il presente atto immediatamente esecutivo, si registra il seguente esito:

presenti n. 11 votanti n. 11 astenuti 0 contrari 0 favorevoli all'unanimità;

VISTO l'esito favorevole delle votazioni,

### DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare ai sensi degli artt. 4, 5, 20 e 24 del D.lgs. 175/2016, il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, accertandole come da schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (allegati 1 e 2);
3. di dare atto che, alla luce delle risultanze di cui sopra, sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione dell'Ente in Abbanoa S.p.A., in quanto la società produce un servizio di interesse generale e, pertanto, rientra tra le società consentite dall'art. 4, comma 2, lett. a) del d.lgs. 175/2016;
4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione all'unica società partecipata dal Comune;
6. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Regione Sardegna ed alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;
8. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 24 del TU, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.